REGOLAMENTO (CEE) N. 647/72 DEL CONSIGLIO

del 30 marzo 1972

che fissa il prezzo indicativo per il latte e i prezzi d'intervento per il burro, il latte scremato in polvere, i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano validi per la campagna lattiera 1972/1973

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1411/71 (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, nel fissare il prezzo indicativo del latte, occorre tener conto degli obiettivi della politica agraria comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso degli scambi mondiali ; che la politica agraria comune ha, in particolare, lo scopo di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori ;

considerando che è pertanto opportuno tener conto dell'importanza che il latte riveste per l'economia agricola della Comunità e, di conseguenza, per il reddito degli agricoltori ; che, inoltre, tra il prezzo indicativo del latte e i prezzi degli altri prodotti agricoli, fra cui in particolare il prezzo delle carni bovine, deve sussistere un rapporto equilibrato che corrisponda all'orientamento desiderato dell'allevamento bovino ;

considerando che, nel fissare il prezzo indicativo, occorre tener conto altresì degli sforzi della Comunità volti a stabilire a lungo termine un equilibrio tra offerta e domanda sul mercato del latte, tenuto conto degli scambi esterni di latte e di prodotti lattiero-caseari ;

considerando che i prezzi d'intervento per il burro e il latte scremato in polvere sono destinati a contribuire alla realizzazione del prezzo indicativo del latte ; che è necessario determinare il livello di tali prezzi tenendo conto della situazione generale dell'offerta e della domanda sul mercato del latte della Comunità, nonché delle possibilità di smercio del burro e del latte scremato in polvere sul mercato della Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che i prezzi d'intervento per i formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano devono essere fissati a livelli che diano ai produttori di latte stabiliti nelle regioni della Comunità ove tali formaggi sono prodotti ed hanno diritto alla denominazione d'origine, garanzie durature per il prezzo del latte alla produzione equivalenti a quelle offerte dalle misure d'intervento per il latte scremato e il burro ;

considerando che, tenuto conto della situazione del mercato, è necessario procedere ad un aumento in due tappe del prezzo del burro e, conseguentemente, anche ad un aumento del prezzo dei formaggi Grana Padano e Parmigiano Reggiano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per la campagna lattiera 1972/1973, il prezzo indicativo del latte e i prezzi d'intervento dei prodotti lattiero-caseari sono fissati come segue :

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 148 del 3. 7. 1971, pag. 4.

	Unità di conto per 100 kg	
	dal 1° aprile al 14 settembre	a partire dal 15 settembre
a) Prezzo indicativo del latte	11,77	11,77
b) Prezzi d'intervento :		
Burro	180,00	186,00
Latte scremato in polvere	54,00	54,00
Formaggio Grana Padano		
— da 30 a 60 giorni	142,35	145,65
— in partite di età media di 6 mesi	168,55	171,00
Formaggio Parmigiano Reggiano, in partite di età media di 6 mesi	182,95	185,40

Per partita s'intende la produzione di un fabbricante nel periodo dal 1° aprile all'11 novembre di un anno.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° aprile 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. P. BUCHLER